



**A.N.A.S.B.**

Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina

## **DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI DELLA SPECIE BUFALINA**

### **ARTICOLO 1**

L'Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 6 del Disciplinare del Programma Genetico della Bufala Mediterranea Italiana istituisce e disciplina il "Corpo degli Esperti".

### **ARTICOLO 2**

Il Corpo degli Esperti è composto da:

- Esperti nazionali
- Ispettori di razza

Nell'ambito del Corpo degli esperti viene scelto dalla CTC un Esperto coordinatore che sarà nominato dall'Ufficio Centrale. L'incarico di Esperto Coordinatore ha la durata di un triennio e può essere rinnovato.

Responsabile del funzionamento del Corpo degli Esperti è il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In particolare deve essere monitorato il comportamento degli Esperti nell'espletamento della loro attività, in particolare per quanto concerne idoneità, decoro e prestigio.

Il Consiglio Direttivo, su motivato parere del Gruppo di lavoro esperti e in relazione alle segnalazioni e ai rilievi emersi, esamina gli opportuni interventi e i provvedimenti da adottare.

### **ARTICOLO 3**

La nomina ad Esperto di razza è effettuata dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione Nazionale, dopo il superamento con esito positivo dell'esame teorico-pratico da parte del candidato e se riconosciute la sua capacità tecnica e la competenza specifica.

La qualifica di Esperto, da chiunque acquisita nei modi previsti dal presente Disciplinare, implica l'iscrizione nell'elenco ufficiale degli Esperti che è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ANASB.

In tale elenco gli Esperti vengono suddivisi in:

- Esperti nazionali
- Ispettori di razza

ANASB si riserva, tramite decisione del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica Centrale, di rinunciare all'opera di taluni esperti.

#### **ARTICOLO 4**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione nomina il Gruppo di lavoro esperti di concerto con la Commissione Tecnica Centrale.

Il Gruppo di lavoro esperti è formato da:

- Esperti ed Ispettori di razza;
- Esperto coordinatore;
- Il Presidente della CTC;
- Il Direttore dell'ANASB o persona da questi delegata;
- Docenti universitari o altri tecnici o allevatori di provata esperienza.

Le decisioni del Gruppo di lavoro esperti hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dalla Commissione Tecnica Centrale per gli aspetti tecnici e dal Consiglio Direttivo per gli aspetti organizzativi.

Il Gruppo di lavoro esperti si occupa di questioni puramente tecniche, ma ha anche l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo sul comportamento e su quanto riguarda il decoro e il prestigio degli esperti stessi. I resoconti del gruppo di lavoro sono trasmessi alla Direzione.

### **ESAME PER ESPERTO DI RAZZA**

#### **ARTICOLO 5**

Per la nomina ad Esperto, i candidati devono aver partecipato al Corso Esperti organizzato dall'ente Selezionatore ANASB, con esito positivo e superato un esame specifico.

#### **ARTICOLO 6**

La Commissione esaminatrice è composta da Esperti, Ispettori, docenti universitari e personale dell'ANASB.

La Commissione esaminatrice, con giudizio insindacabile, stabilisce l'idoneità del candidato.

### **ESAME TEORICO**

#### **ARTICOLO 7**

L'esame teorico per la nomina ad Esperto, verte in particolare sui seguenti argomenti:

- a) elementi di anatomia, di zoognostica, di fisiologia e di meccanica animale della specie bufalina;
- b) la razza Bufala Mediterranea Italiana: finalità della sua selezione, caratteri, tipo, funzioni;
- c) Statuto dell'Associazione, Disciplinari e Norme tecniche.

### **ESAME PRATICO**

#### **ARTICOLO 8**

L'esame pratico per la nomina ad Esperto, si svolge in presenza di soggetti opportunamente scelti e predisposti.

Gli esami vertono sui criteri di valutazione morfologica della razza. In particolare:

- sono presentati agli esaminandi i soggetti da giudicare, come se si trattasse di una mostra ufficiale;
- sono presentati agli esaminandi i soggetti da valutare, secondo la scheda di valutazione in vigore;
- gli esaminandi devono, altresì, commentare i criteri seguiti nella valutazione.

## **NOMINA DEGLI ESPERTI DI RAZZA E ISPETTORI**

### **ARTICOLO 9**

La nomina ad Esperto nazionale e Ispettore di razza è concessa, insindacabilmente, dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione Nazionale a quegli Esperti che dimostrano di possedere i necessari requisiti.

Coloro che superano con esito positivo l'esame teorico-pratico, per ottenere la nomina ad Esperto nazionale e svolgere l'attività valutativa, devono partecipare ad un periodo di tirocinio pratico in affiancamento con Ispettori ed Esperti di adeguata esperienza professionale e devono, inoltre, confermare le loro capacità tecniche, in occasione degli appositi incontri d'aggiornamento organizzati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Gli aspiranti esperti, che superano positivamente il tirocinio pratico, sono nominati Esperti nazionali dalla CTC e possono iniziare la loro attività di valutazione su richiesta degli uffici ANASB.

Decadono dalla nomina gli esperti che iniziano un'attività commerciale nel campo della zootecnia.

Gli Esperti e gli Ispettori hanno l'obbligo di partecipare agli incontri periodici di aggiornamento organizzati da ANASB necessari anche per confrontare e uniformare i criteri di valutazione.

## **PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DI RAZZA**

### **ARTICOLO 10**

I principali compiti degli esperti di razza sono:

- la valutazione morfologica dei tori e delle Bufale anche nelle mostre;
- l'assistenza agli allevatori nelle scelte tecniche;
- la promozione e la divulgazione di iniziative tecniche, indirizzate al miglioramento genetico della razza secondo le disposizioni e le delibere della CTC;
- gli accoppiamenti programmati: loro divulgazione ed eventuale attuazione;
- l'assistenza nella scelta degli animali per le mostre e nella partecipazione alle stesse.

## **DOVERI DELL'ESPERTO DI RAZZA**

### **ARTICOLO 11**

L'esperto deve promuovere la razza e l'attività di selezione, secondo le indicazioni dell'Associazione.

L'esperto deve svolgere la sua attività con riservatezza, rispettando le regole professionali e la normativa in vigore, prestando particolare attenzione alla deontologia professionale nei confronti dei colleghi di ANASB e di altre nazionali.

L'Esperto non deve sollecitare in alcun modo, l'invito a prestare la sua opera.

L'Esperto non può giudicare e non può valutare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Associazione.

Gli Esperti, se richiesti per giudicare in manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio nazionale, devono richiedere l'autorizzazione all'Associazione.

L'Esperto deve possedere capacità decisionali, fermezza comportamentale ed essere in grado di motivare con sobrietà e proprietà di espressione i giudizi emessi.

L'Esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni, che l'Associazione riterrà opportuno organizzare.

È fatto espresso divieto agli esperti di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività dell'ANASB e di partecipare a eventi ed incontri inerenti la razza senza espressa autorizzazione dell'UC. Tali divieti si estendono anche all'uso di sistemi di comunicazione via web.

In assenza di specifica autorizzazione da parte di ANASB non può valutare né giudicare; non può svolgere alcuna attività in contrasto o concorrenza con ANASB, comprese le attività commerciali in campo zootecnico.

Deve poter esprimere capacità decisionali, fermezza comportamentale ed essere in grado di motivare con sobrietà e proprietà d'espressione il lavoro svolto confrontandosi con gli allevatori, con i colleghi e con i tecnici nelle sedi e nei momenti opportuni.

Deve assumersi la piena responsabilità del proprio operato e, se necessario, riportare ogni controversia o contraddittorio alla Direzione.

Deve conoscere lo Statuto ed i regolamenti di ANASB e tutti gli aspetti organizzativi e normativi legati al comparto bufalino.

È tenuto al pieno rispetto di quanto concordato con ANASB ai fini della programmazione delle visite nelle aziende, al rispetto degli orari stabiliti con gli allevatori e alle modalità di intervento previste.

L'esperto di razza non deve mai dimenticare che in qualsiasi contesto - anche non strettamente lavorativo - rappresenta ANASB, in quanto, essendo riconosciuto tecnico dell'Associazione, il suo comportamento o una sua opinione costituiscono elemento reputazionale dell'Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina.

## **ARTICOLO 12**

L'inosservanza dei doveri di cui al precedente art. 11 e la reiterata assenza dalle convocazioni comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Ammonimento verbale.
- b) Ammonimento scritto.
- c) Sospensione temporanea dagli incarichi.
- d) Radiazione dall'elenco degli esperti.

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) vengono stabilite dall'Esperto Coordinatore, previa informativa scritta e condivisione con la Direzione; esse riguardano mancanze di lieve o moderata entità. Quelle di cui ai punti c) e d), di più grave entità, sono di competenza del Direttore dell'ANASB; in tali casi il Direttore informa la CTC dei provvedimenti adottati.

## **MODIFICHE AL DISCIPLINARE**

### **ARTICOLO 13**

Le modifiche al Disciplinare del Corpo degli Esperti di iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall'Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.